



3-21

694

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e dei commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila euro annui lordi, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico, che non può superare i 50 mila euro annui lordi;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, secondo cui per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del citato decreto legge n. 98 del 2011, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

agosto 1988, n. 400, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTA la nota dell'1 agosto 2019 del Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale è stata richiesta al Presidente della Regione Siciliana l'intesa, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 32 del 2019, ai fini della nomina del dott. Salvatore Scalia a Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018;

VISTA la nota del 2 agosto 2019 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha rilasciato la prescritta intesa;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario al dott. Salvatore Scalia;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Salvatore Scalia, dal quale si evince che lo stesso è in possesso delle professionalità adeguate per l'espletamento dell'incarico in questione;

VISTE la dichiarazione resa dal dott. Salvatore Scalia in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché la dichiarazione in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DECRETA

Articolo 1

1. Il dott. Salvatore Scalia, magistrato in quiescenza, con funzioni di Procuratore Generale delle Repubblica di Catania, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, dell'area della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Articolo 2

1. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo



694

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa e fino ad un importo di ulteriori euro 50.000,00 annui lordi a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile dovrà essere liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario presso la competente tesoreria dello Stato, nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 32 del 2019.

3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 05 AGO. 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTIVITÀ MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
07 OTT. 2019
Reg. n. - Succ. n. <i>1950</i>

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOTATO AL N. *2566/2019*
 Roma, *13.8.2019*
 IL REVISORE
Seofsi

IL DIRIGENTE *[Signature]*

ROMA 2019 - IPZSS S.p.A. - C.F. 01101000111

lu